

N. R.G. /2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

SOCIETA' , C.F. OMISSIS con l'Avv. OMISSIS del Foro di Genova

ATTRICE

contro

BANCA , C.F. OMISSIS , con l'Avv. OMISSIS

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 13.12.2012 la società

di

snc conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Banca , quale incorporante di , al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell' attrice nei confronti della banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e condanna della convenuta -previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative- alla restituzione delle somme di cui parte attrice risulta creditrice e, in particolare, al pagamento della somma di € 98.393,23 indicata nella perizia contabile redatta dal Rag. OMISSIS , prodotta unitamente all'atto di citazione (quale doc.3).

L'attrice -premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. stipulato anteriormente al 1.1.1989 con la Filiale di (azienda di credito poi confluita in per effetto di successive trasformazioni societarie) chiedeva accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel Contratto di conto corrente intercorso tra le parti; chiedeva altresì l'attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta, nonchè della commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale , di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo altresì l'avvenuta modificazione unilaterale (in senso peggiorativo per la società correntista) del tasso di interesse attivo applicato e l'incremento -peggiore rispetto a quanto originariamente pattuito- delle spese di gestione del conto corrente.

Sulla base di tali allegazioni, l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate; produceva perizia tecnico- contabile eseguita dallo e redatta dal

Rag

(doc.3 allegato all'atto di citazione).

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo e delle relative domande e, nel merito, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000 per il periodo successivo al 1 luglio 2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

A seguito della costituzione in giudizio del nuovo difensore dell'attrice, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 9.7.2014 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

Va rilevato, preliminarmente, che dalle produzioni documentali offerte dalle parti (docc.2 att. e 2 conv.) emerge l'avvenuta stipulazione in data 22.11.1988 tra _____ e la

(azienda di credito poi confluita in Intesa Sanpaolo spa per effetto di successive trasformazioni societarie)- di un contratto di conto corrente, contraddistinto dal n. _____ ; tale rapporto contrattuale -secondo le allegazioni attoree- veniva chiuso in data 31.12.2002.

Giova considerare che le condizioni economiche allegare all'anzidetto contratto di conto corrente prevedono espressamente i principali corrispettivi dovuti alla banca per la gestione del conto e le relative annotazioni contabili, le commissioni per ogni chiusura contabile del rapporto, per l'invio al protesto e per la negoziazione di assegni, per le comunicazioni da inviare al correntista e per le commissioni sull'importo massimo dello scoperto di conto ; la disciplina pattizia indica altresì i cc.dd giorni valuta per gli accrediti e gli addebiti come pure il tasso di interesse annuo (creditore e debitore) e il periodo di capitalizzazione (trimestrale).

Per quanto attiene alla contestazione di parte attrice secondo cui l'applicazione di tassi ultralegali è da ritenersi nulla (ab origine per indeterminatezza e violazione dell'art.1284, u.c., C.C.,) è da osservare che la violazione lamentata dall'attrice non può riguardare rapporti (come quello in esame) sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/1992; le produzioni di parte attrice inoltre attestano

l'invio degli estratti conto e di tutte le comunicazioni alla correntista, recanti espressa indicazione dei tassi e delle condizioni economiche applicate, né risulta esservi stata contestazione entro il termine di gg. sessanta ex art.119 T.U.B.; in caso contrario, neppure sarebbe stato possibile per la correntista allegare perizia contabile che fa riferimento al contratto e agli estratti conto disponibili, relativi al rapporto di conto corrente e alle condizioni applicate.

In difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, si deve ritenere che sia stato validamente pattuito il tasso di interesse passivo e che il concreto ammontare dello stesso sia stato computato dalla banca in conformità alla disciplina convenzionale.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprimente, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera Cibr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Osserva sul punto il Tribunale come la banca convenuta abbia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale- Foglio delle inserzioni del 3 giugno 2000 - doc.3, 4 conv.

Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 1.7.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che il contratto intercorso è conforme alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo all'avvenuto adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali e la notizia comunicata ai clienti, in forma scritta, dell'adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell'articolo 7 della citata delibera Cibr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino,

sentenza n.740 /2012).

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 1.7.2000.

Per quanto concerne il periodo anteriore, intercorso tra l'inizio del rapporto contrattuale (1.1.1989, in relazione al primo estratto conto prodotto dall'attrice) e il 1.7.2000, va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, in riferimento ad addebiti (e correlativa pretesa restitutoria) anteriori al 13.12.2002 (termine computato a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, in difetto di atti interruttivi anteriori ex art.2943 C.C.).

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione del riferimento normativo di cui all'art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr.Corte App. Torino, sent.n.740 del 2

maggio 2012) .

Poiché nel caso in esame l'attrice non ha offerto la prova (necessariamente documentale) dell'esistenza di affidamenti correlati al conto corrente indicato, non è possibile determinare l'esistenza né la soglia di affidamento, né può affermarsi la sussistenza di un affidamento di fatto illimitato; si deve pertanto ritenere che costituisce circostanza non contestata che il conto corrente intrattenuto dall'attrice non fosse assistito da apertura di credito.

Il difetto di prova dell'esistenza di affidamenti comporta che tutte le rimesse, avvenute nel decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, abbiano carattere solutorio e risultino, come tali, prescritte.

Va rilevato che- a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva- l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibile.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, ai sensi dell'art.2946 C.C., in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 13.12.2002 (termine ordinario di prescrizione trattandosi di ripetizione di indebito).

Discende dalle svolte considerazioni che la prospettazione attorea ed i correlativi criteri di ricalcolo adottati non possono essere accolti, poiché le contestazioni attoree e le pretese restitutorie attengono al periodo precedente al 13.12.2002, relativamente al quale le rimesse solutorie sono da ritenere prescritte e non danno origine a ripetizione di indebito oggettivo per illegittima applicazione di interessi anatocistici o altri addebiti non dovuti, nonchè ad addebiti di somme asseritamente corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale successivamente al 1.7.2000, da considerare legittima alla luce della normativa e delibera CICR sopra citate.

Quanto al limitato, residuo periodo intercorrente tra il 13.12.2002 e la data di chiusura del conto (31.12.2002) non vi è prova di effettuazione di operazioni comportanti addebiti illegittimi, tali da



fondare la domanda di ripetizione in esame.

La domanda proposta dall'attrice deve pertanto essere respinta per le ragioni esposte.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico ed indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell'attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s al rapporto di credito intercorso tra le parti; in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "commissione di massimo scoperto", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di

credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

È superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuta e condanna l' attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 in € 8.030,00 per compensi (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 4.050,00 per la fase decisoria) oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Torino, 24 novembre 2014

Il Giudice
dott. Maurizia Giusta

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con
l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

Ex Parte Creditore SP

Ex Parte Creditore SP